



Sent. n.185/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37505** del Registro di Segreteria, proposto dal Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, al XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Augusto e dall'Avv. Sabino Annoscia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del primo, sito in Bari, alla Via Abate Gimma, n. 147;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale dell'I.N.P.S., siti in Bari, alla Via N. Putignani, n. 108.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Bianca Maria Losacco

- in sostituzione degli Avv.ti Sabino Annoscia e Vincenzo Augusto - per il

	Sig. XXX e l'Avv. Ilaria De Leonardis - in sostituzione dell'Avv. Fabiola Leone - per l'I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di aver prestato servizio quale dipendente dell'ASL BA - Azienda Sanitaria Locale Bari, come Direttore di struttura complessa Area B sino al 3 aprile 2021, data di collocamento in pensione per limiti di età;	
	- che l'I.N.P.S., con comunicazione del 1° settembre 2021, gli ha trasmesso l'atto n. XXX di conferimento della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, liquidata <i>“in via provvisoria”</i> a decorrere dal 4 aprile 2021 per un importo annuo lordo pari ad Euro 102.506,59 calcolato con il sistema retributivo puro <i>“in attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014 n. 190”</i> ;	
	- che tale criterio di liquidazione è stato applicato in quanto egli è in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 superiore a 18 anni, in ragione del riscatto del periodo di studio di cinque anni, dal 1974 al 1979;	
	- di essersi determinato al riscatto dei cinque anni di studi, versando peraltro una somma ingente di oltre 10 milioni delle vecchie lire, nel fondato convincimento e nella prospettiva di trarne il relativo beneficio economico al momento della liquidazione della pensione, in forza delle leggi allora vigenti;	
	- di non aver tratto alcun beneficio dal riscatto di cui si è onerato, essendo ricaduto, a causa di tale scelta, nell'applicazione di una normativa	
	2	

	introdotta nelle more del rapporto di lavoro.	
	Il ricorrente ha, pertanto, rappresentato di voler ottenere il ricalcolo e la	
	rideterminazione della propria prestazione pensionistica secondo il sistema	
	misto, ovverosia retributivo sino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1°	
	gennaio 1996, se del caso rinunciando al riscatto oneroso degli anni	
	universitari (1974-1979), sul rilievo per cui si tratterebbe di diritto esercitabile,	
	ad istanza dell'interessato, sino al momento in cui non sia intervenuto il	
	provvedimento definitivo di liquidazione della pensione.	
	Lo stesso ha, inoltre, osservato che l'art. 1, comma 707, L. 190/2014 - recante	
	la modifica dell'art. 24, comma 2, L. 214/2011 - va interpretato nel senso che	
	il dipendente rientra nella sfera di applicazione della suddetta norma solo nel	
	caso in cui abbia maturato una anzianità contributiva “ <i>effettiva</i> ” pari o	
	superiore a 18 anni, ovvero solo se il versamento contributivo dei 18 anni	
	corrisponde al servizio effettivamente prestato (sicché l'I.N.P.S. avrebbe	
	arbitrariamente considerato, ai fini del raggiungimento dei 18 anni di	
	contributi al 31 dicembre 1995, anche quelli figurativi rivenienti dal riscatto	
	oneroso dei cinque anni di studi dal 1974 al 1979) ulteriormente evidenziando	
	come l'interpretazione della norma in tal modo prospettata sia la sola conforme	
	agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. ed osservando che qualora il giudicante ritenesse	
	di escludere siffatta opzione ermeneutica, dovrebbe altresì sollevare la	
	questione di costituzionalità della stessa per violazione delle disposizioni	
	costituzionali innanzi citate.	
	In via gradata, il ricorrente ha invocato la restituzione dell'importo versato per	
	il riscatto degli anni di laurea veterinaria dall'8 aprile 1974 al 7 aprile 1979 in	
	quanto al versamento della relativa somma non avrebbe fatto seguito alcun	
	3	

	vantaggio sul piano pensionistico, sicché ricorrerebbe un'ipotesi di	
	ingiustificato arricchimento.	
	In estremo subordine, parte attrice ha invocato il ricalcolo della pensione in	
	ragione di una serie di errori di calcolo effettuati dall'I.N.P.S. e	
	specificatamente individuati nel conteggio di parte allegato al ricorso.	
	Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: “- <i>accertare e riconoscere il diritto [...] alla</i>	
	<i>rinuncia al riscatto oneroso degli studi universitari 1974-1979, con</i>	
	<i>conseguente accertamento del ricalcolo e rideterminazione della prestazione</i>	
	<i>pensionistica in godimento - pensione diretta ordinaria di vecchiaia n. XXX,</i>	
	<i>conferita in via provvisoria con atto n. XXX e liquidata a decorrere dal</i>	
	<i>4.4.2021 con il sistema retributivo puro -, col sistema misto, retributivo sino</i>	
	<i>al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996 ex L. 335/1995 e L. 214/2011, con</i>	
	<i>decorrenza dal 4.4.2021; con conseguente condanna dell'Istituto alla relativa</i>	
	<i>riliquidazione del trattamento pensionistico ed alla erogazione in favore del</i>	
	<i>ricorrente degli arretrati a tale titolo maturati, oltre interessi e rivalutazione</i>	
	<i>monetaria come per legge, anche, ed ove occorra, a titolo risarcitorio; -</i>	
	<i>accertare e riconoscere, per l'illegittima interpretazione dell'art. 1 comma</i>	
	<i>707 della L. 190/2014, il diritto del dott. XXX al ricalcolo ed alla</i>	
	<i>rideterminazione della prestazione pensionistica in godimento - pensione</i>	
	<i>diretta ordinaria di vecchiaia n. XXX, conferita in via provvisoria con atto n.</i>	
	<i>XXX e liquidata a decorrere dal 4.4.2021 con il sistema retributivo puro -, col</i>	
	<i>sistema misto, retributivo sino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996 ex L.</i>	
	<i>335/1995 e L. 214/2011, con decorrenza dal 4.4.2021; - per l'effetto</i>	
	<i>condannare l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico con</i>	
	<i>decorrenza dal 4.4.2021, calcolato col sistema misto - retributivo sino al</i>	
	4	

	31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996 - ex L. 335/1995 e L. 214/2011 ed alla	
	erogazione in favore del ricorrente degli arretrati a tale titolo maturati, oltre	
	interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche, ed ove occorra, a	
	titolo risarcitorio; - in via subordinata, rimettere alla Corte Costituzionale la	
	questione di legittimità costituzionale [...] dell'art. 24 comma 2 della legge n.	
	214 del 22 dicembre 2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, della legge	
	n. 90 del 23 dicembre 2014 n. 190, per violazione degli artt. 2, 3, 36 primo	
	comma e 38 secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non ha	
	previsto espressamente di far salva la posizione pensionistica del lavoratore	
	il quale, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si fosse onerato	
	di un riscatto contributivo per raggiungere l'anzianità contributiva superiore	
	a 18 anni alla data del 31.12.1995; - in via graduata, nella denegata ipotesi di	
	rigetto delle suddette domande avanzate in via principale, accertare e	
	dichiarare il diritto del dott. XXX alla restituzione da parte dell'INPS	
	dell'importo versato a titolo di riscatto degli anni di studio pari ad € 5.921,77	
	(ovvero lire 11.466.155), sussistendo i presupposti dell'indebito	
	arricchimento dell'Istituto ex art. 2041 c.c.; con conseguente condanna	
	dell'Inps alla restituzione del suddetto importo in favore del ricorrente oltre	
	interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche, ed ove occorra, a	
	titolo risarcitorio; - in via estremamente graduata, nella denegata ipotesi di	
	rigetto delle domande avanzate in via principale, accertare e dichiarare il	
	diritto del dott. XXX al ricalcolo della prestazione pensionistica in godimento	
	in quanto affetta da errori come individuati nella narrativa dell'atto al punto	
	IV. ed alla conseguente condanna dell'Inps alla liquidazione del corretto	
	importo oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche, ed	
	5	

	<i>ove occorra, a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari</i>	
	<i>del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori”.</i>	
	2. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria del 5 giugno 2024, nella	
	quale ha eccepito:	
	- che la vigente disciplina sulla rinuncia al riscatto per il Comparto Sanità	
	è quella prevista dall’art. 26 L. 315/1967, in cui dovrebbe rinvenirsi una	
	norma posta a salvaguardia di un principio di diritto fondamentale, ossia	
	la “ <i>certezza dei rapporti previdenziali</i> ” la quale non consentirebbe di	
	abdicare ad un riscatto accettato senza riserve nel 1992 e per cui è stato	
	versato il relativo onere;	
	- che il diritto del dipendente alla rinuncia al riscatto sarebbe esercitabile	
	solo fino al momento in cui il riscatto stesso non si sia attualizzato nel	
	provvedimento di liquidazione della pensione;	
	- che l’anzianità contributiva derivante dal riscatto degli anni di laurea non	
	ha carattere figurativo, essendo riconosciuta a fronte del versamento del	
	relativo onere, sicché dovrebbe tenersi conto del corrispondente periodo	
	ai fini del computo della pensione;	
	- l’insussistenza dell’indebito arricchimento, in quanto la pensione è stata	
	determinata anche sulla scorta della contribuzione effettiva rinveniente	
	dal riscatto e per il quale è stato chiesto il versamento del relativo onere	
	da parte dell’Istituto Previdenziale.	
	L’I.N.P.S. ha, inoltre, eccepito di aver correttamente quantificato la pensione	
	dell’interessato e si è rimesso alle determinazioni del giudicante in ordine alla	
	questione di costituzionalità indicata dal ricorrente.	
	L’Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>nel</i>	

merito, rigettare integralmente l'avverso ricorso e tutte le domande con lo stesso avanzate, in quanto infondate in fatto e in diritto e sformite di prova; - spese rifuse".

3. All'udienza del 18 giugno 2024, questo Giudice ha assegnato termine all'I.N.P.S. per il deposito del foglio di calcolo della pensione liquidata al Sig. XXX nonché per il deposito di note scritte recanti l'esplicitazione - alla luce dei rilievi formulati dal ricorrente - dei criteri all'uopo utilizzati ed ha altresì assegnato termine alla difesa di parte attrice per il deposito di note scritte di replica.

4. In data 10 luglio 2024, l'I.N.P.S. ha depositato le proprie note autorizzate nonché la determina n. XXX del 3 luglio 2024 recante la liquidazione - in ragione della ricezione di ulteriori flussi UNIEMENS - di una pensione annua lorda di Euro 104.762,47.

5. In data 18 luglio 2024, la difesa del Sig. XXX ha depositato le proprie note scritte di replica, con le quali ha dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda avanzata in via estremamente graduata.

6. All'udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Bianca Maria Losacco ha dato atto della cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di ricalcolo del trattamento di quiescenza liquidato con il sistema retributivo, formulata dal ricorrente in via ulteriormente gradata, ed ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in relazione alla stessa, insistendo altresì per l'accoglimento delle altre domande, e l'Avv. Ilaria De Leonardis ha aderito alla menzionata richiesta di cessazione della materia del contendere - in relazione alla quale ha invocato la compensazione delle spese di lite -

	mentre ha insistito per il rigetto delle altre domande anche alla luce dei principi	
	affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 27 giugno 2024.	
	L’Avv. Bianca Maria Losacco ha replicato che la recente pronuncia della	
	Corte costituzionale afferisce ad una questione non sovrapponibile a quella	
	oggetto della presente controversia e l’Avv. Ilaria De Leonardis ha osservato	
	che le domande di riscatto hanno ad oggetto il riconoscimento di una maggiore	
	anzianità contributiva, non rilevando la finalità per cui le stesse sono	
	effettuate.	
	L’Avv. Bianca Maria Losacco ha, quindi, richiamato il principio del legittimo	
	affidamento del soggetto che effettua il riscatto.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	7. Il presente giudizio ha ad oggetto le domande formulate dal Sig. XXX per	
	il riconoscimento del suo diritto alla rinuncia al riscatto oneroso degli studi	
	universitari negli anni dal 1974 al 1979 e per l’accertamento dell’illegittima	
	interpretazione dell’art. 1, comma 707, della L. 190/2014, con conseguente	
	rideterminazione del suo trattamento di quiescenza e, in via gradata, per	
	l’accertamento del proprio diritto alla restituzione dell’importo di Euro	
	5.921,77 versato a titolo di riscatto degli anni di studio nonché, in via	
	ulteriormente gradata, per il ricalcolo della prestazione pensionistica in	
	godimento in quanto affetta da errori di calcolo.	
	8. Nello specifico, il ricorrente - già iscritto alla Cassa Pensione Sanitari - é	
	titolare di pensione diretta ordinaria liquidata con l’applicazione del criterio	
	“retributivo”, giusta determina n. XXX depositata dall’I.N.P.S. nel corso del	
	8	

	giudizio.	
	Avuto riguardo al tenore della domanda formulata dal ricorrente in via	
	principale per il ricalcolo della pensione “[...] <i>col sistema misto, retributivo</i>	
	<i>sino al 31.12.1995 e contributivo dal 1.1.1996 [...]”</i> (v. ricorso introduttivo,	
	pagg. 4, 5, 8, 12, 20, 23 e 24), vengono in considerazione le disposizioni	
	normative che, nel corso degli anni, hanno disciplinato il regime del computo	
	del trattamento di quiescenza.	
	L’art. 1, comma 13, L. 335/1995, ha fatto salva - a favore dei dipendenti che	
	potevano far valere alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva	
	di almeno 18 anni - la liquidazione della pensione “ <i>secondo la normativa</i>	
	<i>vigente in base al sistema retributivo”</i> , e quindi calcolata in base alla	
	retribuzione pensionabile, all’anzianità contributiva ed all’aliquota di	
	rendimento (c.d. sistema “ <i>retributivo</i> ” o “ <i>retributivo puro</i> ”).	
	Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzianità contributiva	
	inferiore ai 18 anni, il trattamento pensionistico è attribuito con il sistema c.d.	
	“ <i>misto</i> ” (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle	
	anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate	
	secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita	
	all’anzianità successivamente maturata é computata secondo il sistema	
	contributivo (art. 1, comma 12, L. 335/1995).	
	In tale quadro, si è inserita la disciplina dettata dal D.L. 201/2011 convertito	
	con L. 214/2011 (modificata con D.L. 216/2011 convertito con L. 14/2012) la	
	quale - in un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di riduzione delle	
	prestazioni previdenziali - ha disposto il passaggio al sistema contributivo, dal	
	1° gennaio 2012, anche nei confronti dei lavoratori che, in base alle precedenti	
	9	

	regole, avevano diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo.	
	Nello specifico, l'art. 24, comma 2, primo periodo, D.L. 201/2011 convertito	
	con L. 214/2011 prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con	
	riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la	
	quota di pensione corrispondente a tali anzianità é calcolata secondo il	
	sistema contributivo [...]”.	
	In base a tale disciplina, per i lavoratori titolari, al 31 dicembre 1995, di	
	un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione	
	non è più effettuato con il metodo interamente retributivo, ma con un metodo	
	retributivo/contributivo analogo a quello introdotto dalla L. 335/1995, dal	
	quale tuttavia si differenzia per quanto attiene ai periodi presi a riferimento.	
	Infatti, quest’ultimo criterio di calcolo (c.d. “misto 2012”) applica:	
	- le regole del sistema retributivo, per il computo della quota di pensione	
	relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 (e,	
	precisamente, della “Quota A” corrispondente all’anzianità contributiva	
	maturata fino al 31 dicembre 1992 e della “Quota B” corrispondente	
	all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993);	
	- le regole del sistema contributivo, per il calcolo della quota di pensione	
	relativa all’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi	
	(“Quota C”).	
	Inoltre, al fine di evitare gli effetti distorsivi potenzialmente derivanti dalla	
	valorizzazione, con il sistema contributivo, dei periodi lavorativi successivi al	
	1° gennaio 2012 - che avrebbe potuto procurare ai pensionati un trattamento	
	di quiescenza superiore al massimo previsto dal sistema retributivo - l’art. 1,	
	commi 707 e 708, L. 190/2014, ha previsto che il passaggio al sistema	

	contributivo introdotto dalla normativa del 2011 non può comportare il	
	riconoscimento di un importo di pensione maggiore a quello di cui il	
	pensionato avrebbe goduto applicando il previgente sistema di calcolo	
	retributivo, e ciò anche in riferimento alle pensioni eventualmente già	
	liquidate.	
	Alla luce del richiamato quadro normativo, è possibile individuare tre	
	differenti regimi di calcolo del trattamento di quiescenza secondo il criterio	
	(in tutto o in parte) retributivo, atteso che:	
	i) la pensione di coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano	
	un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni deve essere liquidata con il	
	sistema “misto”, per cui le quote di pensione relative all'anzianità	
	acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo	
	il sistema retributivo, mentre la quota di pensione riferita all'anzianità	
	maturata dal 1° gennaio 1996 é computata secondo il sistema contributivo	
	(art. 1, comma 12, L. 335/1995);	
	ii) la pensione di coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano	
	un'anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni deve essere liquidata	
	applicando il meno favorevole tra i seguenti criteri di computo:	
	- il sistema “retributivo” o “retributivo puro” che tiene conto della	
	retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota	
	di rendimento (art. 1, comma 13, L. 335/1995);	
	- il sistema “misto 2012”, che applica le regole del sistema retributivo	
	per il solo computo della quota di pensione relativa all'anzianità	
	contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 ed applica le regole	
	del sistema contributivo per il calcolo della quota di pensione relativa	

	<i>decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a</i>	
	<i>domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi</i>	
	<i>deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data</i>	
	<i>di comunicazione del decreto agli interessati [...]”.</i>	
	A tale previsione si aggiunge, peraltro, quella di cui all’art. 67, ultimo comma,	
	L. 1035/1939, a tenore del quale: “ <i>Il sanitario che abbia iniziato il pagamento</i>	
	<i>rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non</i>	
	<i>ancora scadute, purché la rinuncia sia anteriore alla cessazione del rapporto</i>	
	<i>di servizio; in tal caso si considera riscattato soltanto il periodo</i>	
	<i>proporzionale al rapporto fra l'importo versato ed il contributo</i>	
	<i>complessivamente dovuto”.</i>	
	Nel caso di specie, l’adozione del provvedimento di ammissione al riscatto	
	degli anni del corso di laurea risale al 22 luglio 1992 (Doc. 5 per l’I.N.P.S.)	
	ed il versamento del relativo onere da parte dell’interessato è circostanza	
	incontestata tra le parti.	
	Ne discende l’impossibilità di una rinuncia <i>ex post</i> all’incremento	
	dell’anzianità contributiva riveniente dal menzionato riscatto.	
	É, poi, irrilevante la circostanza che la liquidazione del trattamento di	
	quiescenza sia avvenuta in via provvisoria, atteso che - in base alla normativa	
	testé richiamata - il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di rinuncia al	
	riscatto coincide con la cessazione dal rapporto di servizio e che la stessa opera	
	nei soli limiti dell’importo dell’onere di riscatto non ancora versato.	
	A conferma del rilievo che precede milita, peraltro, la considerazione per cui:	
	“ <i>Secondo l'insegnamento della Cassazione (sentenza n. 11/11/2002, n. 15814</i>	
	<i>e n. 19/08/1999, n. 8750 non è possibile la revoca o la rinuncia del cd. riscatto</i>	
	13	

del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Conseguenza che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, 13 maggio 2021, n. 596).

Inoltre, si è condivisibilmente osservato - in riferimento ad altra vicenda - che: “[...] la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’effetto del riscatto è soltanto quello di incrementare l’anzianità contributiva (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 agosto 1999, n. 8750 e 11 novembre 2002, n. 15814), sicché l’opzione si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire i positivi effetti sperati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 1998, n. 4945). Ancora più nettamente, la Corte di cassazione ha chiarito che l’argomento secondo cui il riscatto è un beneficio a favore del dipendente - sicché non potrebbe mai operare contra se - non è condivisibile, laddove si consideri che l’interesse che la legge intende tutelare accordando la suddetta facoltà è, appunto, solo quello all’incremento dell’anzianità contributiva e che tale interesse risulta soddisfatto dalla

determinazione dell'amministrazione di ammettere il riscatto richiesto (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2007, n. 20378) [...]” (v. Corte costituzionale, 27 giugno 2024, n. 112).

	Quanto precede, in disparte dalla considerazione che il dato letterale della	
	norma in commento non presenta elementi dai quali possa desumersi	
	l'intenzione del legislatore di fissare - ai fini dell'individuazione del regime	
	normativo da applicare per il computo della pensione - una nozione ristretta	
	di “anzianità contributiva”.	
	Peraltro, avuto riguardo dell'inequivoco tenore della disposizione <i>de qua</i> , non	
	ricorrono i presupposti per l'interpretazione adeguatrice invocata dal	
	ricorrente (cfr. Corte costituzionale, 20 maggio 2021, n. 102).	
	12. È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 24,	
	comma 2, L. 214/2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, L. 190/2014,	
	formulata dal ricorrente per violazione degli artt. 2, 3, 36 comma 1, e 38,	
	comma 2, Cost.	
	Nello specifico, la difesa del Sig. XXX ritiene che la richiamata disposizione	
	debba essere dichiarata incostituzionale “[...] <i>nella parte in cui non ha</i>	
	<i>previsto espressamente di far salva la posizione pensionistica del lavoratore</i>	
	<i>il quale, alla data di entrata in vigore della medesima legge, si fosse onerato</i>	
	<i>di un riscatto contributivo per raggiungere l'anzianità contributiva superiore</i>	
	<i>a 18 anni alla data del 31.12.1995”</i> (v. ricorso introduttivo, pag. 14).	
	Secondo la prospettazione attorea, la violazione delle menzionate norme	
	costituzionali discenderebbe dall'assenza, nella legge ordinaria, di una	
	disposizione volta a “ <i>far salva</i> ” la posizione di coloro i quali abbiano	
	raggiunto la soglia dei 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 attraverso	
	il riscatto contributivo.	
	Orbene - avuto riguardo al tenore dell'art. 24, comma 2, L. 214/2011 come	
	modificato dall'art. 1, comma 707, L. 190/2014 - l'invocata limitazione	
	17	

	soggettiva del perimetro applicativo di tale norma comporterebbe	
	l’inoperatività del meccanismo del “ <i>doppio calcolo</i> ”, e quindi la liquidazione	
	della pensione di coloro che abbiano raggiunto la soglia dei 18 anni per effetto	
	del riscatto degli anni di studio, esclusivamente in base al criterio “ <i>misto</i>	
	<i>2012</i> ”.	
	Sennonché, si è già evidenziato come la domanda del ricorrente sia	
	preordinata alla riliquidazione della pensione con il sistema “ <i>misto</i> ”	
	(differente, per le ragioni in precedenza illustrate, dal criterio “ <i>misto 2012</i> ”).	
	Ferma la valenza dirimente di tale rilievo, deve ulteriormente evidenziarsi che	
	la disposizione di cui all’art. 24, comma 2, L. 214/2011 come modificato	
	dall’art. 1, comma 707, L. 190/2014 si inserisce nel quadro di una riforma del	
	sistema pensionistico preordinato al contenimento della spesa pubblica e che:	
	“ <i>[spetta] [...] alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di</i>	
	<i>ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme e,</i>	
	<i>da questa angolazione, il fluire del tempo può rappresentare un apprezzabile</i>	
	<i>criterio distintivo nella disciplina delle situazioni giuridiche</i> ” (v. Corte	
	costituzionale, 23 maggio 2018, n. 104).	
	Vero è che l’emanazione di norme di legge negativamente incidenti su	
	situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata incontra il limite costituito	
	dal legittimo affidamento dei cittadini sulla certezza dei rapporti giuridici e	
	sulla stabilità delle situazioni soggettive.	
	Nel caso di specie, tuttavia, tali limiti non risultano superati.	
	La censura incentrata sulla violazione dell’art. 3 Cost. è manifestamente	
	infondata.	
	Infatti, considerato che il trattamento di quiescenza del Sig. XXX risulta	

dell'anzianità lavorativa e che, dunque, si colloca al di fuori del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile in base al sistema di computo retributivo applicabile. Quel che più conta, inoltre, è che il principio di neutralizzazione viene oggi invocato per ottenere il risultato del “passaggio” da un sistema di calcolo a un altro [...]. In sostanza, il rimettente chiede a questa Corte di applicare il principio di neutralizzazione ai contributi riscattati, ma non allo scopo [...] di eliminare gli effetti nocivi che il computo di essi, in tesi, abbia prodotto all'interno del sistema di calcolo retributivo, quanto, piuttosto, per transitare a un sistema di calcolo diverso, quello cosiddetto misto, che si sarebbe applicato ove il riscatto non fosse stato, a suo tempo, operato e che, secondo una valutazione compiuta ex post, risulta più conveniente per l'assicurato, contrariamente alle aspettative originarie. [...]

Il ricorrente nel giudizio a quo, a ben vedere, attraverso la neutralizzazione richiesta, non intende elidere gli effetti nocivi che la contribuzione da riscatto ha determinato nell'ambito del sistema retributivo, bensì “fuoriuscire” da quel sistema, rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente e al quale aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria. Ciò si risolve in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, ossia effettuata nel momento del pensionamento, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 82 del 2017 [...]” (cfr., ancora, Corte costituzionale, 27 giugno 2024, n. 112).

L'eccezione di violazione dell'art. 2 Cost. risulta manifestamente infondata

	13. La domanda - formulata dal ricorrente in via subordinata - relativa alla	
	restituzione dell'onere versato per il riscatto ai sensi dell'art 2041 c.c. è	
	infondata e non può trovare accoglimento.	
	É dirimente, sul punto, il rilievo per cui - avendo il versamento dell'onere di	
	riscatto consentito al ricorrente di beneficiare di un incremento dell'anzianità	
	contributiva, ovverosia del solo beneficio riconducibile a tale opzione (cfr.,	
	nuovamente, Corte costituzionale, 27 giugno 2024, n. 112) - l'operazione	
	giuridico/economica non è priva di giustificazione sul piano causale.	
	Né, avuto riguardo alla richiamata natura aleatoria del riscatto, può rilevarsi	
	l'ottenimento di un vantaggio indebito da parte dell'Istituto Previdenziale.	
	14. In relazione alla domanda formulata dal ricorrente in via ulteriormente	
	subordinata e relativa alla riliquidazione del trattamento di quiescenza in	
	ragione di errori di calcolo dell'I.N.P.S., ricorrono i presupposti per la	
	cessazione della materia del contendere.	
	Infatti <i>“la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal</i>	
	<i>Giudice allorquando venga a conoscenza di fatti obiettivi, posteriori alla</i>	
	<i>domanda giudiziale, dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto</i>	
	<i>tra le parti con conseguente venir meno della necessità della pronuncia</i>	
	<i>giudiziale, di tal che essa postula la composizione della lite ed il venir meno,</i>	
	<i>in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla</i>	
	<i>prosecuzione del giudizio; tale situazione di perfetta rimozione di ogni</i>	
	<i>ragione di contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti</i>	
	<i>interessate affinché, anche sulla rilevanza giuridica della vicenda</i>	
	<i>sopraggiunta, si sia determinato l'oggettivo venir meno della necessità della</i>	
	<i>pronuncia giudiziale”</i> (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre	
	22	

	2007, n. 938).	
	Nel caso di specie, l'I.N.P.S. ha depositato la determina n. XXX di	
	riliquidazione del trattamento di quiescenza e la difesa di parte ricorrente ha	
	espressamente dichiarato, nelle note autorizzate, la cessazione della materia	
	del contendere in relazione alla citata domanda.	
	15. La novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la	
	compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37505 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) respinge la domanda del ricorrente relativa all'accertamento del suo diritto	
	alla rinuncia al riscatto oneroso degli studi universitari;	
	2) respinge la domanda del ricorrente relativa alla riliquidazione del suo	
	trattamento di quiescenza mediante l'applicazione del sistema misto in luogo	
	di quello retributivo;	
	3) dichiara infondata l'eccezione di incostituzionalità formulata dal ricorrente	
	in via subordinata;	
	4) respinge la domanda relativa alla restituzione dell'importo versato per il	
	riscatto degli anni di laurea, formulata dal ricorrente in via graduata;	
	5) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla	
	domanda di ricalcolo del trattamento di quiescenza liquidato con il sistema	
	retributivo, formulata dal ricorrente in via ulteriormente graduata;	
	6) dispone la compensazione delle spese di lite.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	23	

